



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 13/08/2015

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2015, n. 6

Misure di sostegno al recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

VISTO l'art. 177, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare la disposizione di cui al c. 2 ai sensi del quale "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse" nonché la disposizione di cui al c. 4 ai sensi del quale "I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente";

VISTO l'art. 178, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ai sensi del quale "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali";

VISTO l'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che stabilisce una gerarchia di criteri di priorità - - a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, e) smaltimento - nella gestione dei rifiuti che, in generale, costituisce la migliore opzione ambientale, fatta salva la possibilità di discostarsene, in via eccezionale, in relazione a singoli flussi di rifiuti, qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

VISTO l'art. 181, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., rubricato "riciclaggio e recupero dei rifiuti" ed in particolare la disposizione di cui al c. 5 ai sensi del quale "Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero";

VISTO l'art. 182-ter, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., rubricato "rifiuti organici" e le misure adottate dalla Regione Puglia (Schema di carta dei servizi di cui alla Parte II O3 del PRGRU) volte a dare attuazione alla riportata normativa nazionale e realizzare, in cooperazione con gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un sistema di raccolta differenziata anche per la frazione organica dei rifiuti finalizzato alla produzione di compost, nel rispetto dell'ordine gerarchico di cui all'art. 179, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., così perseguendo il duplice obiettivo di favorire il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani riducendo al contempo il rifiuto da avviare a smaltimento;

VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 08.10.2013, n. 204 - ed in particolare il capitolo 6 della Parte I - "ANALISI situazione impiantistica attuale", par. 3, avente ad oggetto "Trattamento della FORSU da raccolta differenziata" di cui si riporta la tabella riassuntiva degli impianti di compostaggio presenti nel territorio regionale - con relativa indicazione del luogo di ubicazione, della proprietà, del quantitativo dei rifiuti autorizzato e di quello effettivamente trattato (ricognizione risalente al 2011);

VISTA la ricognizione già effettuata dal Servizio ciclo dei Rifiuti e bonifica della Regione Puglia nel dicembre 2014 da cui è emersa la indisponibilità di impianti fuori regione, localizzati in Campania e Molise, ad accogliere FORSU prodotta in Puglia;

VISTA la ricognizione effettuata nel luglio 2015 dal Servizio ciclo dei Rifiuti e bonifica della Regione Puglia relativa alla richiesta del MATTM in ordine all'applicazione delle previsioni dell'art. 35 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (cd. "Sblocca Italia") dalla quale è emersa la presenza dei seguenti impianti ad oggi autorizzati e operativi sul territorio pugliese:

DATO ATTO CHE:

- l'impianto Tersan Puglia risulta ad oggi autorizzato con D.D. n. 205 del 01/12/2009 della Provincia di Bari ed effettua operazioni di recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato da diversi Comuni della Puglia essendo attualmente autorizzato al recupero di 540 t/g di rifiuti e trattandone effettivamente circa 420 t/g (come da dichiarazione del Gestore nel corso della Cds del 25 e 26 giugno u.s.);
- in data 24/04/2014 con nota prot. 64168 la Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana, ha trasmesso un atto di diffida ex art. 208 c. 13 del D.Lgs. 152/06;
- in data 8 settembre 2014 il Gestore dell'impianto Tersan Puglia spa aveva trasmesso al competente Ufficio AIA regionale istanza per il rilascio di AIA. Il relativo procedimento amministrativo è stato avviato con nota prot. n. 3814 del 02/10/2014. Si sono tenute quindi una prima Conferenza dei Servizi in data 16/12/2014, un sopralluogo conoscitivo in data 29/04/2015 ed una seconda Conferenza dei Servizi in data 25-26/06/2015. Nel corso dell'iter autorizzativo il Gestore ha manifestato la volontà di modificare l'assetto impiantistico e il ciclo produttivo riformulando la proposta progettuale al fine di adeguare l'impianto alle BAT di settore. Le ultime integrazioni documentali sono state fornite dal gestore in data 02/07/2015 pertanto il procedimento amministrativo di AIA risulta ancora in itinere;
- in data 12/06/2015 con nota prot. 79808 la Città Metropolitana di Bari ha trasmesso un atto di diffida ex art. 208 c. 13 del D.Lgs. 152/06 e ha comunicato che "quanto infine alla precedente diffida prot. 64168 del 24/04/2014, si significa che le difformità già segnalate costituiranno oggetto di specifica e approfondita valutazione nell'ambito del procedimento in corso per il conseguimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in sostituzione dei titoli autorizzativi settoriali già acquisiti dal Gestore". I termini della diffida prot. 79808 del 12/06/2015 sono stati differiti da Città Metropolitana di Bari di 15 gg con nota prot. 83463 del 19/06/2015;
- in data 07/07/2015 nel corso di un tavolo tecnico svolto presso la sede della Regione Puglia il Gestore ha dichiarato che a far data dal 12/06/2015 ha cessato l'attività oggetto della diffida di cui alla nota prot. 79808 del 12/06/2015, gestendo quindi il sovrappiù prodotto dalla vagliatura (vaglio da 80 mm) in regime di deposito temporaneo in conformità alla autorizzazione in suo possesso, ottemperando in toto ai contenuti della diffida succitata. Tale circostanza, alla luce del DL 92/2015, consente di proseguire senza soluzione di continuità l'attività di trattamento autorizzata con DD n. 205 del 01/12/2009, in attesa della conclusione del procedimento di rilascio di AIA;
- in quanto alla diffida nota prot. 64168 del 24/04/2014, nel corso di un ulteriore tavolo tecnico svolto presso la sede dello scrivente servizio in data 22/07/2015 l'Ufficio AIA precisa, "come comunicato con nota prot. 3021 del 17.07.2015, che amministrativamente il procedimento di diffida di cui alla nota 64168 del 24.04.2014 della Provincia di Bari deve essere concluso dall'Autorità che lo ha avviato. Sotto il profilo esclusivamente tecnico i contenuti di detta diffida sono stati debitamente valutati nell'ambito dell'attività istruttoria del procedimento AIA in itinere, come già affermato nel corso del tavolo tecnico del

07.07.2015". La Città Metropolitana di Bari prendeva atto dell'invito a concludere il procedimento di diffida avviato con nota prot. 64168 del 24.04.2014. Il Gestore dichiarava invece che "a far data dalle ore 24 del 24.07.2015, l'impianto della Tersan Puglia sospenderà l'accettazione dei rifiuti in ingresso in attesa del rilascio dell'AIA sull'istanza Tersan che contempla modifiche progettuali e impiantistiche in linea con le BAT di settore, che assorbono le prescrizioni della Città Metropolitana di Bari, già Provincia di Bari. Tanto al fine di garantire il rigoroso rispetto delle più avanzate soluzioni tecnologiche del settore produttivo del compostaggio dei rifiuti come richiesto dalla Regione Puglia e dalla stessa Città Metropolitana."

- Città Metropolitana di Bari con nota prot. 0101002 del 24.07.2015 comunicava che "nel rilevare che l'attività istruttoria di verifica dell'ottemperanza, volta al controllo del corretto esercizio delle attività autorizzate, in attuazione dei principi di cui all'art. 78 TUA, deve convergere, per evidenti ragioni di economia procedimentale e in virtù di quanto prescritto dall'art. 208 c. 12-bis, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale in via di definizione presso i competenti Uffici regionali, atteso che opera rispetto a detto provvedimento autorizzatorio di settore l'effetto sostitutivo delineato dall'art.29 quater, comma 11, del D.Lgs. n.152/06, si richiama, in proposito, quanto prescritto dall'art. 2 del D.L. 04 luglio 2015, n.92 secondo cui "L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con i Titolo III bis della Parte seconda del D.Lgs. 03.04.2006 n.152." Alla stregua di quanto innanzi riportato, si richiamano integralmente i contenuti della relazione istruttoria della verifica dell'ottemperanza ARPA Puglia prot. n. 35227 del 22.06.2015 e del successivo parere Arpa Puglia prot. n. 41788 del 22.07.2015 e si prende, altresì, atto di quanto precisato dall'Autorità competente AIA nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico del 22.07.2015 in ordine allo specifico aspetto, che "sotto il profilo esclusivamente tecnico i contenuti di detta diffida sono stati debitamente valutati nell'ambito dell'attività istruttoria del procedimento di AIA in itinere, come già affermato nel corso del tavolo tecnico del 07.07.2015";

- Il gestore dell'impianto Tersan Puglia spa in data 24/07/2015 con nota prot. n 62 SDF/im comunicava che "Tersan Puglia spa, facendosi carico dell'interesse pubblico a fronteggiare la situazione di emergenza, si dichiara disponibile, nelle more della conclusione del procedimento di AIA tutt'ora pendente, a proseguire nell'attività di accettazione della raccolta differenziata riducendo la ricettività a 250 tonnellate die a far data dal giorno 30 luglio 2015, come da cronoprogramma trasmesso in data 02.07.2015 all'Ufficio AIA";

CONSIDERATO, pertanto, che a far data dal 30.7.2015 risulta necessario allocare 170 t/g di FORSU prodotta dai Comuni pugliesi e non più conferibile a Tersan, per un periodo di 6 mesi, ossia per il periodo previsto dal cronoprogramma di cui all'istanza di AIA del Gestore;

RILEVATO che l'incremento generalizzato della percentuale di raccolta differenziata, dovuto all'attuazione di modalità di gestione del servizio più efficienti, come il "porta a porta", è testimone dell'avvio di un sentiero virtuoso da parte della maggioranza dei Comuni pugliesi, che hanno in tal senso risposto alle iniziative del legislatore regionale e alle misure straordinarie per il sostegno alle finanze locali (riduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani - ecotassa);

RILEVATO d'altro canto che il sovraccarico degli impianti di trattamento meccanico biologico oggi in esercizio che, a seguito di ordinanze contingibili e urgenti (Ordinanze del PGR n. 4 del 2015 e n. 5 del 2015), stanno trattando quantitativi maggiori di quelli autorizzati, associato all'indisponibilità di discariche per RSU nel territorio pugliese (dovuta ad esaurimento delle volumetrie, provvedimenti di sospensione

dei titoli autorizzativi, iter autorizzativi per ampliamenti e sopralti non ancora completati) impongono nell'immediato la necessità di continuare ad avviare a recupero la FORSU raccolta in modo differenziato, tanto più nel periodo estivo in cui si registra un incremento della produzione di rifiuti indifferenziati e di rifiuti raccolti in modo differenziato associato ai crescenti flussi turistici;

VISTI gli esiti del tavolo tecnico tenuto in Regione Puglia, Servizio ciclo dei Rifiuti e Bonifica, in data 28/07/2015 durante il quale sono emerse le disponibilità degli impianti di compostaggio del territorio pugliese come di seguito riportate:

“ASECO dichiara di essere autorizzato a trattare 14.000 t/anno di FORSU, già interamente contrattualizzate fino a fine 2015. Ad oggi, nell'annualità 2015, ha trattato 8.365,1 t di FORSU. Il Gestore informa che a seguito di un sequestro di un lotto di prodotto finito, intervenuto in data 20 marzo u.s. non ritira più fanghi civili e ha compost in stoccaggio nell'impianto per circa 10.000 t, che cautelativamente non viene commercializzato e che a breve sarà trasferito presso un capannone sito in Massafra, come autorizzato dalla Procura di Lecce. Il gestore dichiara di ritirare tutt'oggi scarti e fanghi agroalimentari, FORSU e rifiuti ligneo-cellulosici.

Dichiara inoltre di essere disposto a trattare a far data dal 31 agosto p.v. 25 t/g aggiuntive di FORSU e far data dal 1 ottobre p.v. ulteriori 25 t/g di FORSU a condizione che sia data una deroga sulle altezze dei cumuli in lavorazione e del prodotto finito, per la durata di 6 mesi. Si dichiara infine disponibile a partire dal 3 agosto p.v. a mettere nelle disponibilità dei Comuni pugliesi 150 t/mese (pari a 7 t/g) di FORSU.

Per sei mesi (fino al 31 gennaio 2016) occorrerebbe quindi modificare il titolo autorizzativo prevedendo circa 5000 t aggiuntive di FORSU rispetto alle 14.000 già previste, con contestuale diminuzione di pari quantità di fanghi.

Il gestore dichiara non più percorribile la proposta di stoccare temporaneamente, in area contigua all'impianto, il compost oggi presente nell'impianto.

Bioecoagrim,..[omissis].. Alle attuali condizioni, in considerazione dei contratti già in essere, dichiara di essere indisponibile ad accogliere ulteriore FORSU dai Comuni pugliesi.

La Regione chiede se a valle di una eventuale ordinanza che limiti i conferimenti di FORSU da fuori Regione, considerando prevalente l'interesse pubblico della Regione Puglia, sia possibile accogliere FORSU prodotta da Comuni pugliesi. Alla luce di quanto sopra il Gestore dichiara di essere disponibile ad accogliere a far data dal 3 agosto p.v., 90 t/g di FORSU.

Progeva dichiara di non trattare fanghi civili e agroalimentari e di aver dato sempre spazio al trattamento della FORSU prevalentemente prodotta dalla Puglia. Nella eventualità in cui sia emessa ordinanza di cui sopra, potrebbe trattare, a far data dal 3 agosto p.v., massimo 50 t/g aggiuntive di FORSU.

Eden 94 dichiara di aver ridotto i conferimenti dei fanghi conferiti da AQP, si dichiara disponibile dal 3 agosto p.v. a trattare 25 t/g aggiuntive di FORSU; se AQP conferisse -180 t/settimana di fanghi civili potrebbe essere disponibile ad accogliere circa complessive 40 t/g di FORSU. Quanto sopra esposto a condizione che sia data una deroga sulle altezze dei cumuli in lavorazione e del prodotto finito. Il Gestore richiede inoltre di poter concordare i programmi di conferimento con i singoli Comuni.

Agecos ha dichiarato per le vie brevi di poter accogliere solo 3 t/g in più di FORSU.

AMIU TA ha dichiarato per le vie brevi che la situazione impiantistica è invariata rispetto a quanto dichiarato nel precedente incontro” vale a dire che l'impianto accoglie solo 10 t/g di FORSU in quanto sono in corso degli interventi manutentivi che impediscono la ricezione di ulteriori quantitativi.

Infine “Il gestore dell’impianto Tersan conferma quanto già comunicato con nota del 24/07/2015 sopra richiamata”;

VISTA la nota prot. 3150 del 28/7/2015 dell’Ufficio AIA regionale che in riferimento all’impianto ASECO ha comunicato quanto di seguito riportato “da un punto di vista dell’esercizio tecnico dell’installazione, quindi, non si ravvisano motivi ostativi all’introduzione nel processo di compostaggio di maggiori quantità di FORSU, in favore di altre tipologie (quali ad esempio fanghi), nel rispetto del richiamato limite massimo annuo già autorizzato di 80.000 tonnellate” e in riferimento agli impianti PROGEVA, EDEN 94, AGECOS e AMIU TA che “sono da ritenere valide le stesse valutazioni già operate per ASECO in ordine alla possibilità di introdurre maggiori quantitativi di FORSU nel rispetto del limite massimo annuo fissato di trattamento”;

VISTO il parere positivo con prescrizioni di ARPA acquisito nel corso del tavolo tecnico tenuto in Regione Puglia, Servizio ciclo dei Rifiuti e Bonifica, in data 29/07/2015 nei termini di seguito riportati: “Per l’impianto ASECO ARPA dà parere favorevole all’incremento da 14.000 a 19.000 t/anno al trattamento della FORSU, nel rispetto della potenzialità totale (80.000 t/anno) in quanto la sostituzione di fanghi civili in luogo a FORSU, per una quantità equivalente, costituisce elemento migliorativo rispetto alle problematiche di molestie olfattive, purchè sia assicurato il trattamento entro le 48h del materiale in ingresso. Relativamente alla richiesta di deroga dei limiti di altezza dei cumuli in lavorazione e del prodotto finito ARPA prescrive che sia assicurata la stabilità dei cumuli e che eventuali fenomeni di percolamento siano opportunamente contenuti. Aggiunge infine che siano effettuati opportuni rivoltamenti dei cumuli al fine di evitare fenomeni di anaerobiosi.

Le stesse prescrizioni sulle altezze dei cumuli e sul rivoltamento dei cumuli sono da ritenersi valide anche per l’impianto EDEN 94”;

VISTO inoltre il parere positivo di ARPA, acquisito nel medesimo incontro, relativamente alla procedura di omologa dei rifiuti come di seguito descritta: “i Comuni dovranno trasferire le analisi di omologa in proprio possesso immediatamente ai gestori a cui intendono conferire. Si dovranno quindi attivare per fornire, entro 15 gg dall’avvio dei conferimenti, eventuali integrazioni richieste dall’impianto di destino il quale si impegna temporaneamente ad accettarli. Resta fermo il potere di respingimento dei carichi difformi”;

RICHIAMATI i principi di cui all’art. 182 del D.Lgs. 152/06 in ordine alla libera circolazione dei rifiuti differenziati, e ravvisata tuttavia la necessità in questo particolare momento di scongiurare l’insorgere di un rischio igienico-sanitario, dando priorità al trattamento dell’organico prodotto dai Comuni pugliesi e limitando il conferimento di fanghi civili prodotti da AQP in impianti pugliesi;

VISTO l’art. 191, D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che prevede che il Presidente della Giunta Regionale, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

VERIFICATO inoltre che il quantitativo di FORSU da trattare da parte di ciascun gestore è stato modulato in modo da non inficiare il processo di trattamento volto alla produzione di compost, nei limiti dei quantitativi annui autorizzati, comporta la deroga:

- all’art. 181 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comportando una limitazione all’accettazione di conferimenti di FORSU prodotta fuori regione;

- ai titoli autorizzativi degli impianti ASECO (D.D. della Provincia di Taranto n. 123 del 04.10.2010 e successivi aggiornamenti) e Eden 94 (D.D. dell'Ufficio AIA regionale n. 14 del 07.07.2015) in relazione all'altezza massima dei cumuli in lavorazione e di prodotto finito;
- al titolo autorizzativo dell'impianto ASECO (D.D. della Provincia di Taranto n. 123 del 04.10.2010 e successivi aggiornamenti) in relazione al quantitativo annuale di FORSU trattabile dall'impianto che viene incrementato di 5000 t (passando da 14.000 a 19.000 t/anno) per i prossimi sei mesi, nel rispetto del limite massimo annuo autorizzato (80.000 t/anno);
- alle procedure previste dai rispettivi titoli autorizzativi degli impianti che hanno dato disponibilità al trattamento del surplus di FORSU non più conferibili a Tersan (170 t/g) per l'accettazione dei rifiuti in ingresso ed in particolare per le procedure di omologa degli stessi nelle modalità sopra descritte;

RILEVATO inoltre che tale ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, non modificando i cicli di trattamento e i quantitativi annui autorizzati, garantisce comunque la produzione di compost conforme alla normativa vigente (D.Lgs. 75/2010) nonché un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Tutto quanto premesso, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. AUTORIZZA, con effetto immediato e secondo le modalità e cronoprogramma riportato in narrativa, ASECO al trattamento di complessive 19.000 t/anno di FORSU, nel rispetto del quantitativo annuo autorizzato (80.000 t/anno) in quanto la sostituzione di fanghi civili con FORSU, per una quantità equivalente, costituisce elemento migliorativo rispetto alle problematiche di molestie olfattive, purché sia assicurato il trattamento entro le 48h del materiale in ingresso;

2. DEROGA ai vincoli di altezza massima dei cumuli previste nelle autorizzazioni degli Impianti ASECO e EDEN 94 a condizione che sia assicurata la stabilità dei cumuli e che eventuali fenomeni di percolamento siano opportunamente contenuti e che siano effettuati opportuni rivoltamenti dei cumuli al fine di evitare fenomeni di anaerobiosi.

3. DEROGA alle procedure previste dai rispettivi titoli autorizzativi degli impianti che hanno dato disponibilità al trattamento del surplus di FORSU non più conferibili a Tersan (170 t/g) per l'accettazione dei rifiuti in ingresso ed in particolare per le procedure di omologa degli stessi nelle modalità di seguito riportate: i Comuni dovranno trasferire le analisi di omologa in proprio possesso immediatamente ai gestori a cui intendono conferire. Si dovranno quindi attivare per fornire, entro 15 gg dall'avvio dei conferimenti, eventuali integrazioni richieste dall'impianto di destino il quale si impegna temporaneamente ad accettarli. Resta fermo il potere di respingimento dei carichi difforni.

4. ORDINA ai Gestori degli impianti di comprimere l'accettazione di rifiuto organico prodotto fuori Regione per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza;

5. ORDINA:

- ad Acquedotto Pugliese di ridurre i conferimenti dei fanghi civili presso gli impianti pugliesi per consentire prioritariamente il trattamento della FORSU;
- ad ASECO dal 31/08/2015 di accettare 25 tonn./die di FORSU dei comuni pugliesi e dal 01/10/2015

ulteriori 25 tonn./die, per un totale di 50 tonn./die; tali quantitativi saranno sottratti alla FORSU conferita presso l'impianto gestito da Bioecoagrim;

• ad EDEN '94 di ridurre, in tempi brevi e comunque non oltre cinque giorni dall'emanazione della presente ordinanza, l'accettazione di fanghi civili per un quantitativo pari a 180 tonn./settimana per consentire l'accettazione di ulteriori 15 tonn./die di FORSU; tali quantitativi saranno sottratti alla FORSU conferita presso l'impianto gestito da Bioecoagrim;

6. CONFERMA il programma dei conferimenti secondo le quantità determinate con i Gestori in occasione del tavolo tecnico tenutosi in data 29/07/2015 come riportate in narrativa, ferma restando la competenza degli OGA e dei Comuni rispettivamente in ordine alla gestione e alla contrattualizzazione dei flussi;

7. ORDINA agli OGA dei sei ATO pugliesi di notificare la presente ordinanza a tutti i Comuni della Regione Puglia;

8. La presente ordinanza ha efficacia di 180 giorni a far data dal 03.08.2015.

Si notifica il presente provvedimento a:

ATO BA, ATO BR, ATO LE, ATO TA, ATO FG, ATO BAT, Province della Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale, ARPA Puglia, ASL - Dipartimento di prevenzione di Bari, Taranto, Foggia, Prefetto di Bari, Prefetto di Taranto, Prefetto di Foggia, Prefetto di BAT, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Acquedotto Pugliese, Gestori degli impianti Agecos, AMIU TA, Tersan Puglia spa, Progeva, ASECO, EDEN 94, Bioecoagrim, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile; Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; Ministero della Salute; Ministero dello Sviluppo Economico.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il Presidente della
Regione Puglia
Michele Emiliano
